

# Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Venezia

PROT. N.

0000929/7.5

FASCICOLO

Venezia, 19 FEB. 2019

Alla Provincia di Vicenza  
Area Servizi al cittadino e al territorio  
Settore Ambiente  
Servizio VIA  
Contrà Gazzolle, 1  
36100 - VICENZA

*provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net*

p.c.

Al Comune di Gambellara  
Piazza Papa Giovanni XXIII, 4  
36053 – GAMBELLARA (VI)

*gambellara.vi@cert.ip-veneto.net*

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della L.R. 4/2016. Ditta proponente: Bissolo Casa s.r.l.  
Progetto: Modifica del progetto di cui alla deliberazione n. 229 del 15.10.2013 di compatibilità ambientale.  
Localizzazione: Comune di Gambellara, via zona industriale, 3  
Comunicazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito web, della documentazione trasmessa dalla ditta proponente e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli 7 e 8 della L. 241/90.

Si corrisponde alla nota di codesta Amministrazione, prot. n. 749 del 7 gennaio 2019, di pari oggetto, comunicando quanto segue.

L'area in esame, interamente iscritta nel bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione e classificata dal relativo Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico con grado di pericolosità moderata P1 (cfr. tav. 65)<sup>1</sup>, si pone altresì al confine con il bacino idrografico del fiume Adige e, in ragione della possibile

<sup>1</sup> ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

esondazione dell'affluente Chiampo, è stata oggetto di indagine anche del relativo PAI che le ha attribuito una classe di pericolosità media P2 (cfr. tav. A4.34)<sup>2</sup>.

Le mappe del Piano di gestione del rischio di alluvioni, strumento di pianificazione vigente a livello distrettuale, segnalano inoltre l'esistenza di una criticità idraulica non marginale che, per un tempo di ritorno di 100 anni, ipotizza una lama d'acqua di almeno 50 cm di altezza e fino ad 1 m (cfr. [www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it) - tav. P05).

In esito alle informazioni sopra richiamate, così come in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 delle Norme di Attuazione dei citati PAI<sup>3</sup>, dovrà pertanto essere valutata, mediante apposito studio idraulico, la compatibilità dell'intervento con la tipologia di pericolo individuata.

Si rappresenta, infine, che ai sensi dell'articolo 9 della delibera di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni *“gli enti territorialmente interessati [...] si conformano al Piano di Gestione anche predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza. Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate*

---

<sup>2</sup> **ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2**

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente progetto di variante è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
  - a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità;
  - b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
  - c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malgivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
  - d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.


<sup>3</sup> **ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione**

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano [PAI Adige *“del presente progetto di Variante”*], fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore [PAI Adige *“e delle norme e previsioni vigenti fino alla data in cui saranno efficaci le norme e le previsioni del presente Progetto di Variante”*].
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
  - a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
  - b) realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
  - c) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
  - d) costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
  - e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
  - f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
  - a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolarle e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
  - b) non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
  - c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
  - d) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

*nello scenario di elevata probabilità (30 anni) costituiscono elementi di utile riferimento per l'aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione civile".*

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Francesco Baruffi



Responsabile del procedimento  
*avv. Cesare Lanna*  
Responsabile dell'istruttoria  
*p.e. Giorgio Gris - giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it*

VdA\_Gambellara\_BissoloCasa